



---

## Soggiorno in Svizzera in vista di esercitare un'attività lucrativa

---

Conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l'UE, i cittadini dell'UE-28/AELS<sup>1</sup> beneficiano di un diritto di entrare e soggiornare in Svizzera nonché di assumervi un impiego, purché siano adempite le condizioni previste dall'ALC.

Le persone non esercitanti attività lucrativa, i fornitori di prestazioni transfrontaliere di servizi e i frontalieri soggiacciono a condizioni specifiche, illustrate nei relativi [factsheet](#).

I cittadini della Croazia soggiacciono a disposizioni transitorie, illustrate sulla pagina seguente: [www.sem.admin.ch](http://www.sem.admin.ch) > [Libera circolazione delle persone](#) > [Svizzera – UE/AELS](#) > [Vivere e lavorare in Svizzera > Croazia](#).

### Attività lucrativa di al massimo tre mesi

In caso di assunzione d'impiego presso un'impresa in Svizzera per un'attività lavorativa della durata massima di tre mesi per anno civile, i cittadini dell'UE-27/AELS non sottostanno all'obbligo del permesso di soggiorno. Devono tuttavia notificarsi tramite l'apposita procedura online, al massimo il giorno precedente l'inizio dell'attività lavorativa. [Link verso la procedura di notifica online](#).

### Attività lucrativa di oltre tre mesi

I soggiorni in vista di esercitare attività lucrativa superiori a tre mesi per anno civile sottostanno all'obbligo del permesso. I permessi di soggiorno accordati alle persone esercitanti attività lucrativa sono rilasciati su presentazione di un attestato del datore di lavoro (contratto di lavoro). Sono validi sull'insieme del territorio svizzero e danno diritto di cambiare posto o professione. La durata di validità di questi permessi è determinata dalla durata del rapporto di lavoro.

In caso di rapporto di lavoro di durata superiore a tre mesi e inferiore a un anno, i lavoratori dipendenti hanno diritto al rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata L UE/AELS la cui validità è limitata alla durata prevista per il contratto di lavoro.

Presentando un attestato del datore di lavoro per una durata di un anno, di oltre un anno o indeterminata, i lavoratori dipendenti ottengono un permesso di dimora B UE/AELS della durata di cinque anni.

I cittadini di Stati dell'UE-27/AELS che vengono in Svizzera in vista di svolgere un'attività lucrativa indipendente ottengono un primo permesso di dimora B UE/AELS della durata di cinque anni - a condizione che sin dalla presentazione della pertinente domanda forniscano la prova dell'attività lucrativa autonoma effettiva.

---

<sup>1</sup> I cittadini di Stati AELS hanno gli stessi diritti dei cittadini di Stati UE-27. Il Principato del Liechtenstein beneficia di uno statuto particolare.